

"ferretare" e sulla nota menzionata dall'onorevole parlamentare» (19). Non risulta, peraltro, che la Commissione europea abbia finora inserito autonomamente navi italiane nella «lista nera INN», che è stata istituita nel maggio 2010 (20).

A questo riguardo è molto interessante la posizione degli Stati Uniti, la cui legislazione prevede che gli Stati identificati come inattivi sul fronte della pesca INN debbano essere sanzionati in vario modo, fino alla chiusura del mercato americano ai prodotti ittici provenienti da quegli Stati (21). L'Italia è stata identificata come «Stato INN» sin dal 2009 a causa dei mancati controlli sull'attuazione delle disposizioni dell'*International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas* (ICCAT) con riferimento, tra l'altro, all'uso degli aerei e delle reti derivanti. I successivi contatti diplomatici e alcuni impegni sul fronte dei controlli da parte del Ministero italiano hanno impedito che il mercato statunitense fosse chiuso ai prodotti ittici italiani, ma non hanno evitato che l'Italia fosse nuovamente identificata come «Stato INN» nel gennaio 2011 (22). Principalmente, viene contestato all'Italia di non essere stata finora in grado di approntare misure repressive efficaci, che comprendano la sospensione delle autorizzazioni di pesca, sicché le medesime navi già sanzionate continuano a pescare illegalmente (23).

Analoghe censure vengono mosse in modo anche più articolato dalle associazioni ambientaliste. Nel dossier del novembre 2010 «La pesca illegale, non documentata e non regolamentata nell'Unione Europea: il caso delle reti derivanti italiane» (LAV, Legambiente, Marevivo) si evidenzia come contribuiscano alla situazione di illegalità, oltre che l'inefficienza del sistema dei controlli, anche certe prassi amministrative. Si cita ad esempio anche la possibilità di avere contestualmente una licenza di pesca per le ferretare e una per i palangari, il che rende impossibile una verifica su quale strumento sia stato effettivamente usato, come nel caso considerato dalla sentenza annotata. Nel dossier si cita anche la questione dei fondi pubblici, per alcuni dei quali la Commissione europea ha chiesto il rimborso (24), e si conclude attribuendo proprio alle istituzioni europee, sulla base dei regolamenti adottati a partire dal 2008 sulla pesca INN, l'onere di una azione più incisiva e decisa nei confronti delle Autorità nazionali (25). Da ultimo, si rileva come, in base al dossier testé citato, sembrerebbe che proprio la nostra motopesca «Angela» sia stata nuovamente sanzionata per violazioni della normativa sulla pesca il 3 giugno 2008 e il 16 giugno 2009, e che ciò nonostante la stessa abbia ricevuto nuovi contributi pubblici ancora nel 2010 (26).

ENRICO MURRULA

(19) Risposta all'interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione di Luigi de Magistris (ALDE) del 2 dicembre 2010, P-010175/2010.

(20) Regolamento (UE) n. 468/2010 della Commissione del 28 maggio 2010 che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

(21) *Magnuson-Stevens Fishery Conservation and Management Act*, 2006. Tale normativa è stata da ultimo integrata nel gennaio 2011: 50 CFR Part 300 (Docket No. 070514119-0452-03] RIN 0648-AV51, *High Seas Driftnet Fishing Moratorium Protection Act; Identification and Certification Procedures To Address Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Activities and Bycatch of Protected Living Marine Resources*.

(22) Comunicato stampa del 12 gennaio 2011 (NOAA Will Work With Six Identified Nations to Address Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing); [http://www.noaa.gov/stories/2011/01/10/12\\_fishing.html](http://www.noaa.gov/stories/2011/01/10/12_fishing.html).

(23) Gli altri Stati censurati sono Colombia, Ecuador, Panama, Portogallo e Venezuela. *Implementation of Title IV of the Magnuson-Stevens Fishery Conservation and Management Reauthorization Act of 2006 - Report to Congress Pursuant to Section 403(a) of the Magnuson-Stevens Fishery Conservation and Management Reauthorization Act of 2006* - gennaio 2011. Si vedano le pagine 95 e seguenti.

(24) Decisione della Commissione, 23 luglio 2008 relativa alla riduzione del concorso SFOP per la misura 10 «Spadare» per il programma Italia 1994-1999. Obiettivo 1.

(25) *La pesca illegale...*, cit., p. 11. I regolamenti citati sono il n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008 (che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) e il n. 1010/2009 della Commissione del 22 ottobre 2009, che implementa il precedente.

(26) *La pesca illegale...*, cit., allegato, p. 14.

## osservatorio internazionale

a cura di TULLIO SCOVAZZI

### Ambiente e Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale intangibile

BENEDETTA UBERTAZZI

Patrimonio culturale intangibile e ambiente hanno vari aspetti in comune: entrambi costituiscono risorse esauribili da preservare per le generazioni future (1) ed entrambi sono oggetto di diritti fondamentali dell'uomo di terza generazione, precisamente il diritto alla cultura ed alla diversità culturale e il diritto ad un ambiente sano e alla salute (2). La Convenzione UNESCO del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale intangibile (3) tutela direttamente soltanto questo patrimonio. Esso comprende tuttavia anche componenti naturali, come evidenzia l'art. 2.1 della Convenzione UNESCO del 2003, se-

(1) J. BLAKE, *On Defining the Cultural Heritage*, in *Int'l & Comp. L.Q.* 2000, p. 80, nota 88.

(2) L. ZAGATO, *La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale intangibile*, in *Id.* (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace?*, Padova, 2008, pp. 63-66 e J. BLAKE, cit., p. 80. Sul rapporto tra ambiente ed identità culturale in generale v. S. PINTON, *La tutela della identità culturale a fronte dei cambiamenti climatici nel diritto internazionale*, in ZAGATO L. (a cura di), *Le identità culturali*, cit., p. 123.

(3) La Convenzione è stata promossa dall'UNESCO, è stata conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003 e ad oggi è stata ratificata dai 132 Stati. Sulla Convenzione UNESCO del 2003 v. per tutti F. FRANGONI, *Beyond State Sovereignty: The Protection of Cultural Heritage as a Shared Interest of Humanity*, in *Michigan Journal of International Law* 2004, p. 1222; J. BLAKE, *Commentary on the UNESCO 2003 Convention on the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, Leicester, 2006, *passim*; L. ZAGATO, *La Convenzione de l'humanité - The Cultural Heritage of Manikind*, Leiden, 2008, p. 548; L. SMITH e N. AKAGAWA (a cura di), *Intangible Heritage*, London, 2009, *passim*; T. KONO e S. WAKA, *General Report*, in T. KONO (a cura di), *The Impact of Uniform Laws on the Protection of Cultural Heritage and the Preservation of Cultural Heritage in the 21st Century*, The Hague, 2010, p. 82; ss.; T. SCOVAZZI, *La Convenzione pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel*, in B. VUKAS e T.M. SOSIC (a cura di), *International Law: New Actors, New Concepts - Continuing Dilemmas; Liber Amicorum Božidar Bakotic*, Leiden, 2010, p. 312; L. LIXINSKI, *A Framework for the Protection of Intangible Cultural Heritage in International Law*, Tesi dottorale, Istituto Universitario europeo, Firenze, Ottobre 2010, *passim*.

elemento nelle Liste UNESCO può porre l'accento sul legame tra l'elemento proposto e la natura. Così ad esempio l'elemento «Naadam, festival tradizionale mongolo», presentato dalla Mongolia e consistente in un festival nazionale che si svolge ogni anno dall'11 al 13 luglio in tutta la Mongolia, viene descritto come «un insieme di riti e di costumi che evidenziano il rispetto della natura e dell'ambiente» (8). Così ancora l'elemento la «Dieta mediterranea» presentato da Grecia, Italia, Spagna e Marocco e consistente in un insieme di saperi, conoscenze, pratiche e tradizioni «che arrivano dal paesaggio alla tavola», viene descritto come «radicato nel rispetto del territorio e della biodiversità» (9). E così pure l'elemento «la falconeria, un patrimonio umano vivente» proposto da Emirati Arabi Uniti, Belgio,

(8) Così la decisione 5.COM 6.32, secondo cui il Naadam si articola intorno a tre giochi tradizionali: la corsa dei cavalli, la lotta e il tiro con l'arco ed è strettamente legato al tipo di vita nomade del popolo mongolo, che si dedica alla pastorizia nelle steppe vaste dell'Asia centrale. Il Naadam si compone anche di tradizioni orali, arti dello spettacolo, piatti nazionali, artigianato ed espressioni culturali quali la canzone lunga, il canto armonico *khöömöl*, la danza *bie biyēgez* e il violino denominato *morin khuur*. I mongoli seguono riti e pratiche specifiche durante il Naadam, indossando costumi particolari e adottando strumenti specifici e abbigliamento sportivo tradizionale. Chi assiste al festival applaude gli sportivi, uomini, donne o bambini, che partecipano alle gare. I vincitori ricevono in premio titoli onorifici. I canti di preghiera e poesie vengono dedicati ai candidati che partecipano agli eventi. Tutta la popolazione è autorizzata e incoraggiata a partecipare al festival, ciò che assicura la coesione tra i membri della comunità. I tre sport praticati sono direttamente collegati alle modalità di vita del popolo mongolo e la loro trasmissione è tradizionalmente a carico dei familiari, anche se recentemente si sono sviluppati sistemi di allenamento più formali per la lotta e il tiro con l'arco.

(9) Così la decisione 5.COM 6.41, secondo cui la dieta mediterranea comprende le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in particolare, la consumazione di alimenti. La dieta si caratterizza per un modello nutrizionale che è rimasto costante nel tempo e nello spazio e i cui principali ingredienti sono olio d'oliva, cereali, frutta e legumi freschi o secchi, pesce, prodotti lattiero-caseari e numerosi condimenti e spezie, il tutto accompagnato da vino o infusioni, sempre nel rispetto delle tradizioni e credenze di ciascuna comunità. Tuttavia la dieta (parola che deriva dalla parola greca *diáita* o modo di vita) comprende molto di più della semplice alimentazione, visto che favorisce i contatti sociali durante i pranzi e le cene collettive dove vengono indossati costumi tipici e vengono celebrate festività tradizionali. La dieta mediterranea ha originato un corpo consistente di saperi, canti, proverbi, poesie e leggende. Essa si fonda sul rispetto del territorio e della biodiversità e assicura la conservazione e lo sviluppo di attività tradizionali e dell'artigianato legato alla pesca e all'agricoltura nelle comunità mediterranee, di cui rappresentano un esempio Soria in Spagna, Koroni in Grecia, Cilento in Italia e Chelchaouen in Marocco. Le donne giocano infine un ruolo particolarmente vitale nella trasmissione del sapere fare, nella conoscenza dei riti, della gestualità e delle celebrazioni tradizionali, ed infine nella salvaguardia delle tecniche. Per alcune informazioni aggiuntive sulla dieta v. oltre al sito dell'UNESCO, anche quello del Ministero italiano dell'agricoltura, dell'alimentazione e delle politiche forestali.

condo cui «this intangible cultural heritage [...] is constantly recreated by communities and groups in response to their environment, their interaction with nature». Per l'art. 2.2.d) della medesima Convenzione, poi, tra le espressioni di patrimonio intangibile ivi elencate rientrano anche quelle relative a «knowledge and practices concerning nature». Salvaguardando il patrimonio intangibile, la Convenzione UNESCO del 2003 tutela quindi indirettamente anche l'ambiente (4).

In questo quadro il rapporto tra patrimonio culturale intangibile e protezione della natura è stato definito come uno degli aspetti più interessanti nel settore del patrimonio intangibile (5). Vale allora la pena di ricordare sinteticamente le tre situazioni tipiche che meglio evidenziano questo rapporto, insieme con alcuni elementi iscritti nelle due Liste UNESCO nel novembre 2010 in occasione della riunione di Nairobi della quinta sessione del Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio intangibile (6).

Una prima situazione che evidenzia il rapporto tra patrimonio culturale intangibile e protezione della natura si ha quando sussiste una relazione di equilibrio tra tutela del patrimonio intangibile e ambiente, così che salvaguardando il primo viene tutelato anche il secondo e viceversa (7). Questa situazione di equilibrio si manifesta nell'ambito della Convenzione UNESCO del 2003 in due modi diversi.

Anzitutto la richiesta da parte di uno Stato di iscrizione di un

(4) H. MARRIE, *The UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage and the Protection and Maintenance of the Intangible Cultural Heritage of Indigenous Peoples*, in I. SWIRI e N. AKAGAWA (a cura di), cit., p. 183. V. anche la dottrina citata alle note successive.

(5) T. SCOVAZZI, cit., p. 312.

(6) Sulla riunione di Nairobi del Comitato, cui hanno partecipato i suoi 24 Stati membri (tra cui l'Italia), alcuni altri Paesi parti della Convenzione e varie organizzazioni non governative (e così anche alcune italiane), v. UNESCO, *Fifth Session of the Intergovernmental Committee (5.COM) - Nairobi, Kenya, 15 to 19 November 2010*, in [www.unesco.org](http://www.unesco.org). La riunione di Nairobi aveva all'ordine del giorno l'iscrizione di nuovi «elementi» nelle due liste previste dalla Convenzione, che sono la «Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità» e la «Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato». La riunione del Comitato di Nairobi si è conclusa con l'iscrizione di 47 elementi nuovi nella Lista rappresentativa e di quattro elementi nella Lista di salvaguardia urgente (vedili elencati rispettivamente nelle decisioni 5.COM 6 e 5.COM 5, pubblicate sul sito dell'UNESCO appena ricordato). Per un esame del rapporto tra patrimonio culturale intangibile e natura con riguardo agli elementi iscritti prima della riunione di Nairobi v. UNESCO, *Chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité*, Paris, 2006, p. 20 ss; T. SCOVAZZI, cit., p. 313-315; R. GOSWAMI, *Knowledge and Change, the Intangible and Development*, in *Energy Bulletin*, 27 novembre 2010, p. 6.

(7) Cfr. R. GOSWAMI, cit., p. 6.

Repubblica Ceca, Francia, Repubblica di Corea, Mongolia, Marocco, Qatar, Arabia Saudita, Spagna, Siria e consistente in una tecnica di conservazione e addestramento di falchi e altri rapaci, viene descritto come idoneo a manifestare una «relazione forte ed un legame spirituale con gli uccelli» (10).

Inoltre l'iscrizione di un elemento nelle Liste UNESCO avviene talora in seguito all'assunzione da parte dello Stato proponente di un obbligo di adottare misure di tutela della natura per salvaguardare l'elemento proposto. Così ad esempio per l'elemento «l'Angklung indonesiano», proposto dall'Indonesia, consistente in uno strumento musicale fabbricato con legno di bambù, ed iscritto nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità, l'Indonesia si è obbligata a «tutelare la coltivazione ed in generale la cultura relativa all'utilizzo del legno di bambù» (11). Così ancora per

(10) Cfr. la decisione 5.COM 6.45, secondo cui la falconeria veniva in principio utilizzata per procurarsi il cibo, mentre viene attualmente associata a uno spirito di comunione e condivisione, più che di sussistenza. La ritroviamo principalmente lungo gli itinerari e nei corridoi di immigrazione. Viene praticata da persone di qualunque età, uomini o donne, dilettanti o professionisti. I falconieri sviluppano una relazione forte e un legame spirituale con i rapaci. Difatti una forte partecipazione morale è necessaria per allevare, formare, addestrare e fare volare i falchi. La falconeria è trasmessa di generazione in generazione come tradizione culturale in modi distinti, tra cui l'apprendimento, l'educazione in seno alla famiglia o la formazione più formale in seno ad associazioni. In Mongolia, Marocco, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti i falconieri portano i propri figli nel deserto e insegnano loro, tra l'altro, a controllare i rapaci e a instaurare con loro una relazione di fiducia. I falconieri hanno origini distinte ma hanno in comune i medesimi valori, tradizioni e pratiche, riscontrabili in tutto il mondo: i metodi di addestramento dei rapaci e i modi di occuparsene, le attrezzature utilizzate e specialmente i legami affettivi tra i falconieri e i rapaci. La falconeria è la base di un patrimonio culturale più ampio, comprensivo di costumi, alimentazione, canti, musica, poesia e danze tradizionali che vengono costantemente sostenuti e alimentati dalle comunità e dalle associazioni che la praticano.

(11) Cfr. la decisione 5.COM 6.18, secondo cui l'Angklung è uno strumento di musica indonesiana composto di due, tre o quattro tubi di bambù che vengono disposti verticalmente in una struttura costruita in bambù. I tubi vengono tagliati con cura da un maestro artigiano per far sì che lo strumento sia idoneo a emettere note quando la struttura di bambù viene percossa. Ciascun Angklung può emettere una sola nota, così che i suonatori di questo strumento lo devono suonare insieme ad altri suonatori e collaborare con loro per emettere le melodie. L'Angklung tradizionale utilizza la nota pentatonica. Tuttavia nel 1938 il musicista Daeng Soetigna ha introdotto un Angklung che utilizza la nota diatonica e che viene perciò chiamato *angklung padane*. L'Angklung è strettamente legato ai costumi tradizionali, alle arti e all'identità culturale del popolo indonesiano. Esso viene suonato durante le cerimonie tipiche come la piantagione del riso, la raccolta o la circoncisione. La raccolta di bambù nero speciale per l'Angklung viene effettuata durante le due settimane dell'anno in cui cantano le cicale. Il bambù viene tagliato almeno a tre centimetri dal suolo per consentire alle sue radici di continuare a crescere. L'insegnamento dell'Angklung si trasmette oralmente di

l'elemento già ricordato della «falconeria, un patrimonio umano vivente» gli Stati proponenti si sono obbligati a «conservare le specie dei falchi» (12).

Un profilo ulteriore del rapporto di equilibrio tra patrimonio culturale intangibile e ambiente è collegato al problema del rilievo che hanno le attività di natura economica collegate a un elemento ai fini della Convenzione UNESCO del 2003. Il problema è originato da una lettera inviata il 21 ottobre 2010 al Segretariato della Convenzione UNESCO del 2003, con cui il presidente della Camera di commercio di Heraklion (anche a nome di altri diciotto Enti greci) esponeva varie ragioni contrarie ad iscriverne nella Lista rappresentativa la «dieta mediterranea», segnalandone in particolare i possibili risvolti «comerciali» (13). In realtà, ogni elemento del patrimonio culturale immateriale e più in generale ogni aspetto della cultura ha anche un valore economico. Si capisce così che quantomeno la metà degli elementi già iscritti nella Lista rappresentativa UNESCO possono originare attività di natura commerciale. In relazione ad ogni elemento del patrimonio culturale immateriale rilevano tuttavia vari interessi: tra cui l'interesse del Paese o dei Paesi che lo candidano all'iscrizione nella Lista rappresentativa; quello delle comunità «sotostatali» che aspirano a vederlo protetto, e quello di imprenditori e consumatori che desiderano utilizzarlo. Il primo interesse è protetto (anche) dall'iscrizione dell'elemento nella Lista rappresentativa. Gli

generazione in generazione e sempre più frequentemente anche negli istituti scolastici. Per la natura e il tipo di musica dell'Angklung, che può essere suonato solamente da più suonatori in collaborazione tra loro, la pratica di questo strumento favorisce la cooperazione e il rispetto mutuo tra i suonatori, così come la disciplina, il senso di responsabilità, la concentrazione, lo sviluppo dell'immaginazione e della memoria, come pure il senso artistico e musicale.

(12) V. la nota 10.

(13) La lettera in questione è stata letta all'inizio dei lavori di Nairobi dal Segretariato della Convenzione UNESCO del 2003, insieme a due ulteriori lettere critiche di altri elementi poi iscritti nelle Liste UNESCO. Dopo questa lettura alcuni Paesi hanno sollevato una mozione d'ordine, sostenendo che non era corretto discutere lettere non comunicate ai Paesi membri interessati prima della riunione del Comitato, tanto più che secondo l'art. 22.4 del regolamento di procedura del Comitato, adottato ad Algeri nel novembre 2006 ed emendato da ultimo a Istanbul nel novembre 2008, «representatives of a State Party, whether or not a Member of the Committee, shall not speak to advocate the inclusion in the lists of an item of the intangible cultural heritage nominated by that State, but only to provide information in reply to questions raised». Questa mozione d'ordine è stata accolta dal Comitato, che ha dunque deliberato di non considerare le tre lettere. Il Comitato ha tuttavia inserito nella decisione di iscrivere alcuni elementi nella Lista rappresentativa un preambolo secondo cui alla prossima sessione del Comitato il Segretariato presenterà una proposta di disciplina del rilievo della corrispondenza inviata dalla società civile. V. il preambolo 7 della decisione 5.COM 6, cit.

altri interessi possono essere tra loro in conflitto, posto che le comunità vogliono assumere il più possibile il controllo dell'utilizzo economico degli elementi del patrimonio culturale immateriale formati al loro interno (14).

L'iscrizione di un elemento nella Lista rappresentativa non può quindi venire esclusa dalla circostanza che esso abbia anche una valenza economica. Tuttavia, le regole adottate in seno all'UNESCO in relazione al patrimonio culturale intangibile prevedono un bilanciamento tra gli interessi in gioco. Tra queste regole merita qui attenzione il paragrafo 116 delle Direttive Operative (15) secondo cui se da un lato i risvolti commerciali di un elemento possono aumentare la consapevolezza della necessità di salvaguardare l'elemento, generare reddito per chi lo pratica, migliorare le condizioni di vita delle comunità di riferimento, aiutare lo sviluppo dell'economia locale e favorire la vitalità dell'elemento medesimo soprattutto quando esso riguarda pratiche e conoscenze relative alla natura e all'universo.

In questo quadro la sessione di Nairobi del Comitato UNESCO ha iscritto nella Lista rappresentativa tre elementi di natura gastronomica, e precisamente la «dieta mediterranea», «il pasto gastronomico dei Francesi» presentato dalla Francia, e «la cucina tradizionale messicana-cultura ancestrale continua, il paradigma del Michoacán» presentata dal Messico (16). La relativa delibera del Comitato contiene tuttavia un preambolo secondo cui il Comitato medesimo rammenta l'importanza delle regole delle Direttive Operative relative ai risvolti commerciali degli elementi iscritti, tra le quali rientra anche il paragrafo 116 ora ricordato sulla tutela degli elementi che riguardano la natura (17).

Una seconda situazione che evidenzia il rapporto tra patrimonio culturale intangibile e protezione della natura si ha quando alcune

tradizioni culturali non sono compatibili con la protezione della natura. Ciò si verifica in particolare per le tradizioni comprensive di pratiche potenzialmente distruttive di specie animali o vegetali, o di pratiche di degradazione estesa di ambienti naturali» (18). La Convenzione UNESCO del 2003 sancisce al riguardo che «for the purposes of this Convention, consideration will be given solely to such intangible cultural heritage as is compatible with [...] the requirements of [...] sustainable development» (art. 2.1).

A ben vedere il medesimo risultato si ottiene qualificando come diritto fondamentale dell'uomo il diritto ad un ambiente sano. Difatti la Convenzione UNESCO del 2003 richiama gli «existing international human rights» (così il preambolo) e dichiara di applicarsi al patrimonio culturale intangibile unicamente nella misura in cui esso sia «compatible» con i diritti dell'uomo (così l'articolo 2.1) (19). E se da un lato «there is an apparent disjuncture between human rights, as universal and all-encompassing, and cultural diversity and cultural heritage, which are by definition culturally and temporally specific» (20), d'altro lato il diritto ad un ambiente sano rientra certamente nel nucleo dei diritti dell'uomo riconosciuti non soltanto in ambito regionale europeo-occidentale, ma anche a livello universale.

Una terza situazione che evidenzia il rapporto tra patrimonio culturale intangibile UNESCO e protezione della natura si ha nel caso inverso: e cioè quando fenomeni naturali danneggiano o rischiano di pregiudicare il patrimonio intangibile. A questo proposito il Comitato intergovernativo a Nairobi ha adottato una definizione di situazione di urgenza, affinché una domanda di assistenza internazionale venga esaminata con priorità dal Segretariato. Tale urgenza si verifica quando uno Stato parte non può affrontare da solo una «situazione insormontabile» conseguente tra l'altro «a una calamità» o «una catastrofe naturale o ambientale» (21). Analogamente, l'iscrizione di un elemento nella Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato è condizionata al

(14) Cfr. F. LENZINI, *Indigenous Peoples' Cultural Rights and the Controversy over Commercial Use of their Traditional Knowledge*, in F. FRANCONI e M. SCHEININ (a cura di), *Cultural Human Rights*, Leiden, 2008, p. 119-149; S. VON LEWINSKI, *Final Considerations*, in Id. (a cura di), *Indigenous Heritage and Intellectual Property. Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*, 2nd ed., The Hague, 2008, p. 518; H. MARRIE, cit., 182; L. LIXINSKI, cit., p. 243 ss.

(15) Le direttive operative sono state adottate dall'Assemblea Generale delle parti nel 2008 e sono state riviste nel giugno 2010. Esse sono reperibili sul sito dell'UNESCO.

(16) V. le decisioni 5.COM 6.41, 5.COM 6.14 e 5.COM 6.29.

(17) Il preambolo ha carattere generale e non è specificamente relativo alle candidature «alimentari». Tra le regole delle Direttive Operative da esso richiamate rilevano specialmente quelle relative all'utilizzo dell'emblema della convenzione del 2003.

(18) Così T. SCOVAZZI, cit., p. 313. V. anche J. BLAKE, *On Defining* cit., p. 80.

(19) Sul rapporto tra Convenzione UNESCO del 2003 e diritti dell'uomo v. F. FRANCONI, cit., p. 1209; J. BLAKE, *Commentary* cit., p. 38; F. FRANCONI, *A Dynamic Evolution of Concept and Scope: from Cultural Property to Cultural Heritage*, in ABOLOAWI A. YUSUF (a cura di), *Standard-Setting in UNESCO, Volume I: Normative Action in Education, Science and Culture, Essays in Commemoration of the Sixtieth Anniversary of UNESCO*, Paris, 2007, p. 237; W. LOGSKOS, *Closing Pandora's Box: Human Rights Conundrums in Cultural Heritage Protection*, in H. SILVERMANN e D. FAURCHILD RUGGLES (a cura di), *Cultural Heritage and Human Rights*, New York, 2007, p. 33; L. ZAGATO, cit., p. 64; L. LIXINSKI, cit., p. 175; T. SCOVAZZI, *La Convention*, cit., p. 308; B. SKINIVAS, cit., p. 548.

(20) Così W. LOGSKOS, cit., p. 39. V. anche B. SKINIVAS, cit., p. 550.

(21) V. la decisione 5.COM 10.2.

soddisfacimento di sei criteri fondamentali, tra cui il secondo riguarda anche il possibile rischio di sparizione dell'elemento conseguente a trasformazioni ambientali rilevanti (22).

In questo quadro è noto che alcuni fenomeni naturali lesivi del patrimonio intangibile sono strettamente collegati ad attività umane: ad esempio fenomeni di deforestazione, urbanizzazione, acculturazione e sviluppo turistico non sostenibile (23). Tra gli elementi iscritti a Nairobi nella Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato possiamo quindi ricordare «la tecnica a tenuta stagna di giunche cinesi» proposto dalla Cina, che consente la costruzione di navi oceaniche a compartimenti stagni in legno di canfora, pino e abete e la cui sopravvivenza è minacciata dall'urbanizzazione e soprattutto dalla deforestazione e dalla conseguente penuria del legname necessario (24).

Altri fenomeni naturali lesivi del patrimonio intangibile non sono tuttavia strettamente collegati ad attività umane, basti pensare agli eventi sismici. Con riguardo a questi fenomeni merita attenzione un elemento italiano che non è stato ancora iscritto nelle liste UNESCO ma che potrebbe esserlo in futuro: si tratta del «pellegrinaggio o processione della Perdonanza» che si svolge a L'Aquila il 28 e 29 agosto, nell'ambito della festa di San Giovanni Battista. Questa festività consiste in un pellegrinaggio realizzato anche tramite un «solenne corteo composto da amministratori, funzionari del comune,

(22) V. il criterio U.2.b.

(23) Così T. Scovazzi, cit., p. 313.

(24) Cfr. la decisione 5.COM 5.2 punto 2.U2, secondo cui questo elemento si è sviluppato nella provincia cinese di Fujian, nel sud della Cina e consente di costruire navi oceaniche a compartimenti stagni costituiti in modo tale che se una o due cabine vengono accidentalmente danneggiate durante la navigazione, l'acqua di mare non invade le altre cabine e la nave resta a galla. Le giunche sono principalmente fabbricate con legni di canfora, pino e abete e vengono assemblate con l'aiuto di strumenti di falegnameria e con tecniche di artigiano tradizionali. La loro costruzione viene diretta da un maestro artigiano che supervisiona un gran numero di artigiani che lavorano in stretto coordinamento. Le comunità locali partecipano organizzando cerimonie solenni di preghiera per la pace e la sicurezza durante tutta la costruzione della nave e fino al varo della nave in mare. L'esperienza ed il metodo di lavoro vengono trasmessi oralmente di generazione in generazione dal maestro agli allievi. Tuttavia questa tecnica conosce attualmente una fase di declino perché le navi in legno sono sostituite da navi a scafo d'acciaio. Oggigiorno solamente tre maestri artigiani hanno una perfetta conoscenza della tecnica. I costi di costruzione relativi a queste navi sono inoltre aumentati in conseguenza di una penuria di materie prime e principalmente del legname. La trasmissione di questo patrimonio è quindi a rischio di sparizione e i possibili trasmettitori di conoscenza sono obbligati a trovare occupazioni alternative. V. anche il rapporto relativo al medesimo elemento dell'esaminatore HANG KONGSO VAI TILBURG, in ITH/10/5.COM/CONF.202/5/Rev. Annexe 2, p. 47, sul sito dell'UNESCO.

fedeli, confraternite religiose, gerarchie ecclesiastiche in costume medioevale che giunge alla Basilica» di Santa Maria di Collemaggio, e assiste alla «lettura della Bolla» che «istituisce un privilegio papalino secondo cui coloro che dopo la confessione avessero visitato la Basilica tra i vespri del 28-29 agosto avrebbero ricevuto contemporaneamente la remissione dei peccati e l'assoluzione dalla pena (indulgenza plenaria); premio che fino ad allora era stato riservato solo ai pellegrini e ai crociati in partenza per la Terra Santa» (25). Com'è noto la città de L'Aquila è stata uno dei centri che hanno subito in modo drammatico il terremoto del 6 aprile 2009 (grado 6.1 della scala Richter). Il terremoto non ha impedito alla processione di celebrare la 715esima edizione nell'agosto 2009 a poco più di quattro mesi di distanza dall'evento sismico e così pure la 716esima edizione nell'agosto 2010. I danni materiali che ha sofferto la Basilica di Santa Maria di Collemaggio ed i danni allo «spirito del luogo» (26) conseguenti al terremoto rischiano tuttavia di comprometterne le realizzazioni future. In questo quadro diverse associazioni aquilane, tra cui la Direzione Regionale del Ministero italiano per i beni e le attività culturali, hanno richiesto l'avvio della procedura per l'iscrizione della festività aquilana nella Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato prevista dalla Convenzione UNESCO del 2003. Questa iscrizione è certamente auspicabile e costituisce un passaggio essenziale per salvaguardare lo spirito del luogo, insieme al restauro ed alla conservazione della Basilica e del patrimonio culturale tangibile aquilano.

(25) Così L. Mariotti, *Spirito e senso dei luoghi: approccio integrato alla salvaguardia e alla conservazione del patrimonio culturale*, in L. RAMI (a cura di), *Luoghi e oggetti della memoria. Valorizzazione e Comunicazione dell'antico a Roma e Arman*, Roma, in corso di stampa, p. 7.

(26) Così L. Mariotti, cit., p. 9. Sullo spirito del luogo con riguardo al rapporto tra patrimonio intangibile e ambiente in generale v. KANA D. SUVA, *Rethinking the Spirit of Place: Conceptual Convulsions and Preservation Pragmatics*, studio pubblicato nel 2008 per ICOMOS (International Council of Monuments and Sites), secondo cui «the spirit of the place is an experiential quality, unique to a particular place. This experiential quality is a combination of tangible attributes (of buildings, landscape, objects, people, activities, etc.) and intangible attributes (cultural attitude towards environment and its use, symbolic meanings embedded in the place, historical memories, personal attachments, emotions, preferences, etc.) of that place».

B. UBERTAZZI, *Ambiente e Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale intangibile*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, Giuffrè, Milano, 2011, n. 2, pp. 315-323.

Patrimonio culturale intangibile e ambiente hanno vari aspetti in comune: entrambi costituiscono risorse esauribili da preservare per le generazioni future ed entrambi sono oggetto di diritti fondamentali dell'uomo di terza generazione, precisamente il diritto alla cultura ed alla diversità culturale e il diritto ad un ambiente sano e alla salute. La Convenzione UNESCO del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale intangibile tutela direttamente soltanto questo patrimonio. Esso comprende tuttavia anche componenti naturali, come evidenzia l'art. 2.1 della Convenzione UNESCO del 2003, secondo cui «this intangible cultural heritage [...] is constantly recreated by communities and groups in response to their environment, their interaction with nature». Per l'art. 2.2.d) della medesima Convenzione, poi, tra le espressioni di patrimonio intangibile ivi elencate rientrano anche quelle relative a «knowledge and practices concerning nature». Salvaguardando il patrimonio intangibile, la Convenzione UNESCO del 2003 tutela quindi indirettamente anche l'ambiente. In questo quadro il rapporto tra patrimonio culturale intangibile e protezione della natura è stato definito come uno degli aspetti più interessanti nel settore del patrimonio intangibile. Vale allora la pena di ricordare sinteticamente le tre situazioni tipiche che meglio evidenziano questo rapporto, insieme con alcuni elementi iscritti nelle due Liste UNESCO nel novembre 2010 in occasione della riunione di Nairobi della quinta sessione del Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio intangibile.

*Intangible cultural heritage and environment have many aspects in common: both of them constitute exhaustible resources that should be preserved for future generations, and both of them constitute the object of fundamental human rights of third generation, namely the right to culture and the right to a healthy environment and to health. The UNESCO Convention of 2003 on the safeguarding of intangible cultural heritage safeguards directly only this heritage. However, intangible cultural heritage encompasses also natural components, as is highlighted by Art. 2.1 of the UNESCO Convention, according to which «this intangible cultural heritage [...] is constantly recreated by communities and groups in response to their environment, their interaction with nature». Art. 2.2.d) of the same Convention, then, lists among the intangible cultural heritage expressions also the ones related to «knowledge and practices concerning nature». Therefore, by safeguarding intangible cultural heritage the UNESCO Convention also indirectly safeguards the environment. In this framework the relationship between intangible cultural heritage and environment was recently defined as one of the most interesting aspects in the field of intangible cultural heritage. This paper analyses, then, the three*

*typical situations that best highlight this relationship, together with certain elements that were inscribed in the UNESCO Lists in November 2010, during the fifth session of Nairobi of the Intergovernmental Committee for the safeguarding of intangible cultural heritage.*